



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'AUSTRALIA, DALL'ALTRA, FATTO A MANILA IL 7 AGOSTO 2017

Art. 45

Ambiente e risorse naturali

1. Le parti convengono che è necessario proteggere, conservare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, in quanto presupposti per lo sviluppo delle generazioni attuali e future. 2. Le parti intensificano la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente e tengono conto delle valutazioni ambientali in tutti i settori della cooperazione, anche in un contesto regionale e internazionale, in particolare al fine di:

- a) mantenere un dialogo ad alto livello su questioni ambientali;
- b) partecipare ad accordi multilaterali in materia ambientale e attuarli e, se del caso, creare un terreno comune riguardo le questioni ambientali, anche partecipando ai consessi multilaterali;
- c) promuovere e incoraggiare l'accesso alle risorse genetiche e il loro uso sostenibile, conformemente alla legislazione nazionale e ai trattati internazionali applicabili in questo campo, ratificati dalle parti o ai quali esse abbiano aderito;
- d) promuovere lo scambio di informazioni e competenze tecniche e di pratiche ambientali in settori quali:
 - i) l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale;
 - ii) l'uso efficiente delle risorse e la sostenibilità dei consumi e della produzione;
 - iii) la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità;
 - iv) la gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti; v) la politica delle acque;
 - vi) la conservazione dell'ambiente costiero e marino, e la lotta contro il suo inquinamento e degrado.

Versione in vigore dal 28 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto

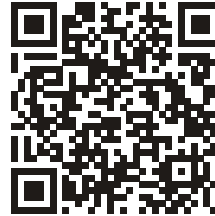
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-136-2020/art-45>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it